CAMERA DEI DEPUTATI N 3282-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DI GIESI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori

Presentato il 24 marzo 1982

NOTA Testo approvato dalla XIII Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale il 20 aprile 1982 In data 00 aprile 1982 il relatore Antonino Lombardo è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1982, n 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1982, n 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori, con le seguenti modificazioni

all'articolo 1, al primo comma, le parole « 1° febbraio 1982 » *sono sostituite dalle parole* « 1° gennaio 1982 »,

all'articolo 1, al primo comma, le parole « 31 marzo 1982 » *sono sostituite dalle parole* « 30 giugno 1982 »,

all'articolo 3, le parole « lire 1 092 » *sono sostituite dalle parole* « lire 3 276 »

Decreto-legge 24 marzo 1982, n 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 81 del 24 marzo 1982*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la necessità e l'urgenza della proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 e dell'estensione ad altri settori,

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1982,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro,

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n 3, con decorrenza dal 1° febbraio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 marzo 1982, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 si applicano nelle seguenti misure

a) per il personale maschile 3,38 punti,

b) per il personale femminile 8,65 punti,

c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n 782, ulteriori 5,74 punti

Per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218, resta confermato lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti

Gli sgravi contributivi, di cui ai precedenti commi, si applicano, nelle misure e per il periodo ivi indicati, anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n 298, nonché alle imprese armatoriali

Resta fermo, per il periodo indicato al primo comma, il contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n 27, e successive modificazioni

ARTICOLO 2

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi ad un quarto del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, sempreché le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ARTICOLO 3

La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 1 092 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite dell'autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981

ARTICOLO 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 marzo 1982

FANFANI

SPADOLINI - DI GIESI - LA MALFA - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* DARIDA